

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Sezione Fallimentare  
Ricorso per la liquidazione del patrimonio  
ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3**

Il sig. **LETO GIORGIO**, nato a Palermo (PA) l'08/06/1979, c.f. LTE GRG 79H08 G273J, residente in Treviso (TV) via Montello, 8/A int. 1, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Chiara Gitini (c.f. GTN CHR 69B41 L407Z), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche del procedimento, in alternativa alla notifica a mezzo di Uff.Giud., a mezzo fax al n. 0422/542841 o all'indirizzo di posta certificata [chiaragitini@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:chiaragitini@pec.ordineavvocatitreviso.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Via G. d'Annunzio n. 28, giusta procura alle liti in calce al presente atto

**Premesso che**

- con ricorso depositato in data 01/06/2017, il sig. Leto Giorgio richiedeva al Tribunale di Treviso la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ex art. 15 L. 3/2012, in grado di coadiuvarlo nella relazione di un accordo liquidatorio al fine di porre rimedio al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (doc. n. 1);
- il ricorrente esponeva nella propria qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, la volontà di avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di liquidazione del

patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* – 14 *terdecies* della predetta legge (doc. n. 2);

- dichiarava di vantare ogni presupposto di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della predetta disciplina, non essendo soggetto fallibile, avendo solo contratto debiti a titolo personale, nè soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012; di non aver mai fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi, né aver mai subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 4 e 14 bis della L. 3/2012;

- a tal fine manifestava la più ampia disponibilità a fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- con decreto dell'08.06.2017, depositato in cancelleria in pari data, il Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice Dott. Antonello Fabbro, nominava come Organismo di composizione della crisi la D.ssa Claudia Campion, commercialista in Treviso, che accettava l'incarico (doc. n. 3);

- in data 03.04.2018 il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012, dalla quale emergeva come la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente sia rimasta invariata e lo stesso non abbia posto in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi (doc.n. 4);

- con l'ausilio dell'OCC il sig. Giorgio Leto è pertanto oggi a presentare una proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter - 14 terdecies L. 3/2012 ai propri creditori;
- in ordine a tale proposta, l'OCC ha rilasciato il proprio parere positivo di fattibilità.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente atto, il ricorrente espone quanto segue.

### **Cause dell'indebitamento**

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi della perdita del proprio lavoro. Fino alla data del 06.01.2012, il sig. Leto lavorava alle dipendenze della soc. Argenteria Schiavon S.r.l., con sede in Villorba (TV), Via Roma, 141. Contemporaneamente lo stesso integrava le proprie entrate finanziarie svolgendo lavori estemporanei di cameriere, soprattutto durante i fine settimana, presso alcuni locali.

Dopo il licenziamento, intervenuto nel gennaio 2012, il sig. Leto non è più riuscito a trovare un impiego duraturo ed a tempo indeterminato, pertanto ha prestato e tutt'ora presta attività di cameriere, ad intermittenza (docc.ti n. 5-7); la drastica riduzione delle entrate mensili non ha conseguentemente più consentito al ricorrente di onorare le proprie obbligazioni debitorie, prima fra tutte il mutuo ipotecario contratto nel 2005 con Banca Carige S.p.a. dell'importo di €. 129.000,00 per l'acquisto di un immobile sito a Villorba (TV) in Via

Solferino, per cui era stata iscritta ipoteca per €. 258.000,00 (docc.ti n. 8-11).

Il pagamento del mutuo era stato pattuito in 60 rate semestrali, ma il sig. Leto non onorava più le scadenze a partire dal 31/12/2013 (doc.n. 10 e all. 7 parte 2 relazione OCC).

Risale sempre a quel periodo anche il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito a Treviso in via Montello n. 22 occupato dal sig. Leto, in forza di contratto stipulato con la sig.ra Iadanza Antonia per il corrispettivo di €. 9.600,00 annui (doc.n. 11). La proprietaria nel 12.06.2014 chiedeva ed otteneva pertanto dal Tribunale di Treviso lo sfratto esecutivo per morosità e l'ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento della somma di € 8.414,00 per canoni maturati e non corrisposti (doc. n. 12). Solo nel gennaio 2018, tuttavia, la sig.ra Iadanza notificava al ricorrente atto di precetto per la somma di €. 8.659,00 (doc.n.13), in forza del quale poi si insinuava nella procedura esecutiva pendente di fronte al Tribunale di Treviso a carico del sig. Leto.

Nei confronti dell'odierno Istante è infatti pendente procedura di esecuzione immobiliare R.g.n. 593/2013 avente ad oggetto l'immobile sito a Villorba in Via Solferino, attivata dal Condominio ai Portici, nel cui contesto l'immobile è inserito, a fronte di crediti vantati, per mancato pagamento delle spese condominiali (docc.ti n. 14-15), di cui *infra*.

Nei confronti del ricorrente vantano, inoltre, pretese creditorie sia Agenzia di Riscossione, che il Comune di Villorba, come di seguito meglio precisato.

Il sig. Leto attualmente risiede con il sig. Piccinno Marco (c.f. PCC MRC 83H20 B506z) a Treviso, in via Montello n. 8/a, in un appartamento occupato in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 05.05.2014 con la Sig.ra Luciana Villanova (c.f. VLL LCN 44M57 L104Z) ed il Sig. Giordano Bruno Da Re (c.f. DRA GDN 41B07 I103P), avente durata quadriennale, (data inizio locazione 01/06/2014 – data fine locazione 31/05/2018) (docc.ti n. 16-17). Il valore dichiarato del canone annuale è pari ad euro 6.600,00. Il contratto è stato stipulato, oltre che dal sig. Leto, anche dal Sig. Piccinno Marco, ma è quest'ultimo a sostenere le spese di locazione e di condominio, oltre che a provvedere quasi *in toto* anche alle spese di mantenimento del nucleo familiare, a cui il sig. Leto non riesce a contribuire se non in misura residuale. Tali spese ammontano a circa €. 1.100,00 a fronte di un valore che l'indicatore della soglia di povertà, ricavato dall'apposito applicativo dell'ISTAT, quantifica in €. 1.083,67 (periodo di riferimento 2015) (doc. n. 18).

**Redditi da Lavoro e Patrimonialità: le ragioni di incapacità del debitore a onorare le obbligazioni assunte**

I redditi da lavoro del sig. Leto, relativi agli ultimi tre anni derivano principalmente da rapporti di lavoro dipendente, a tempo determinato ed intermittente (docc.ti 19-24); il ricorrente è stato impegnato fino al 31/12/2017 in un lavoro a chiamata, come dipendente di natura

temporanea, per cui, tra gennaio e giugno 2017, ha percepito in media la modesta somma di €. 312,67 mensili.

Dal 20 gennaio 2018 è assunto con contratto part time dalla soc. "Acqua e Farina S.a.s. di De Rosa Raffaella & C." con la qualifica di "operaio intermittente" (vd. doc. n. 7)

Come sopra accennato il sig. Leto risultava altresì proprietario dell'immobile, sito a Villorba (TV), in via Solferino. L'appartamento, al piano terzo, di circa 56 mq calpestabili, è composto da un ingresso, un ripostiglio, un soggiorno, una cucina, un disimpegno, un bagno, una camera, una terrazza ed un garage di circa 14 mq al piano interrato. La costruzione risale al 1984, si trova in buono stato di conservazione ed è collocato in classe energetica "E".

Di seguito vengo riportati i dati catastali dell'immobile (doc. n. 25):

Trattasi di un appartamento sito a Villorba (TV) in via Solferino, il tutto catastalmente individuato come segue:

per l'intero

**Catasto dei Fabbricati**  
**Comune di Villorba**  
**Sezione Urbana B, foglio 6, mappale 54**

- sub, 4, Cat.A/2, Cl. 1, vani 4, Superficie catastale mq. 69 (tot. escluse aree scoperte mq. 68), R.C. €. 320,20 (abitazione);
- sub, 61, Cat.C/6, Cl.3, mq. 13, Superficie catastale mq. 13, R.C. €. 28,87 (garage);

Relativamente agli immobili indicati risultano le seguenti iscrizioni/trascrizioni (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare):

**1** - 20/01/2005 - Trascrizione a favore – Registro Particolare 1968 – Registro Generale 2601 Notaio Talice Paolo – repertorio 59915/15039 del 14/01/2005 - Atto tra vivi – compravendita;

**2** - 20/01/2005 - Iscrizione contro – Registro Particolare 503 – Registro Generale 2602 Notaio Talice Paolo – repertorio 59916/15040 del 14/01/2005 - Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario;

**3** - 11/09/2023 - Trascrizione contro – Registro Particolare 18482 – Registro Generale 27106 Ufficiale Giudiziario – repertorio 3426/2013 del 13/07/2013 - Atto esecutivo o cautelare – verbale di pignoramento immobili.

Presso l’immobile sono presenti i seguenti beni mobili di modico valore, puntualmente inventariati dall’OCC: un armadio a 6 ante, una rete, completa di materasso matrimoniale, n. 6 appliques in ferro, n. 2 pensili di cucina, un condizionatore a muro, un mobile bagno con lavabo e un divano a due posti (vedi relazione particolareggiata OCC).

L’appartamento era stato locato con decorrenza 01/10/2013, con contratto avente durata 4 anni, a favore del sig. Agostino Fuccio (c.f. FCC GTN 78E16 A783F), a fronte di un canone annuale dichiarato in €.

3.600,00, che assicurava al ricorrente una entrata mensile, seppur minima, ad integrazione dei redditi da lavoro (doc. n. 26).

Anche le somme percepite a titolo di canone di locazione, tuttavia, sono state pignorate a favore del Condominio ai Portici, in forza del decreto di assegnazione 25.05.2015 del Tribunale dei Treviso emesso in esito al procedimento R.g.n. 1167/2015 di pignoramento presso terzi attivato dal Condominio stesso per il recupero di spese condominiali maturate e non pagate dal sig. Leto (docc.ti n. 27-30).

Questa risorsa, tuttavia, è venuta meno in quanto i conduttori, venuti a conoscenza della procedura esecutiva in corso, hanno esercitato la facoltà di recesso anticipato dal contratto di locazione lasciando libero l'immobile nell'aprile 2017 (docc.ti 31-32).

Come già sopra relazionato, l'immobile costituisce oggetto di procedura esecutiva R.G. n. 593/2013 pendente avanti al Tribunale di Treviso, in cui il Condominio "Ai Portici" si è successivamente insinuato per ulteriori crediti. Anche Banca Carige ha azionato il proprio credito formalizzando intervento nella procedura unitamente a Equitalia e nel gennaio 2018 anche alla sig.ra Iadanza Antonia (docc.ti n. 33-34).

In vista dell'asta, prevista per lo scorso 20.03.2018, presso i locali dell'Associazione Professionale per le esecuzioni della provincia di Treviso, il valore di mercato dell'immobile era stato stimato dal perito del Tribunale in €. 59.900,00, mentre il prezzo base d'asta è stato fissato in €. 41.400,00, con offerta minima di €. 30.750,00 (docc.ti n.



35 -36); a tale prezzo l'immobile è stato assegnato in esito al primo incanto e la relativa somma è stata posta immediatamente a disposizione della procedura.

Il sig. Leto è titolare di un conto corrente acceso presso Banca Popolare di Vicenza, filiale di Treviso, il cui saldo al 16.02.2018 ammonta ad €. 215,63 (doc. n. 37 all.4 relazione OCC).

Risulta inoltre intestatario dell'autovettura Hyundai Santafè targata CM178GA dell'anno 2004 (doc. n. 38) che gli è necessaria per recarsi al lavoro e di cui, atteso il valore irrisorio, chiede l'esclusione dalla proposta di liquidazione del patrimonio.

Alla luce della situazione prospettata è di assoluta evidenza come sia il compagno dell'odierno ricorrente, il sig. Piccinno, a provvedere al sostentamento del nucleo familiare, e a far fronte alle spese mensili mediamente calcolate nella somma di €. 1.100,00, comprensive di canone e oneri di locazione, utenze domestiche, tasse locali, spese alimentari e casalinghe.

### **Posizione debitoria**

La posizione debitoria del sig. Leto può essere riassunta come segue:

- €. 141.408,42 nei confronti di Brisca Securitisation S.r.l., cui è stato ceduto il credito inizialmente vantato da Banca Carige S.p.a. concessionaria del mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile sito in Villorba (TV), in Via Solferino;

- €. 28.688,18, nei confronti di Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi, a fronte del mancato pagamento di cartelle di varia natura (doc. n. 40);
- €. 28.160,30 nei confronti del Condominio ai Portici, a fronte di spese di condominio arretrate non pagate, interessi, spese e competenze legali della procedure esecutive definite e di quelle tutt'ora in corso;
- €. 1.182,38 nei confronti della soc. Contarina S.p.a. per imposte e tasse derivanti dal servizio di asporto rifiuti;
- €. 22.750,12 nei confronti di Banca Ifis S.p.a. quale cessionaria di Agos S.p.a (€. 17.144,96) Findomestic S.p.a. (€. 3.181,33), Compass S.p.a. (€. 1.728,31) e Deustch Bank (€. 695,52);
- €. 8.659,00 nei confronti della sig.ra Antonia Iadanza (di cui €. 4.329,50 quale obbligato in solido con il compagno Marco Piccinno)
- €. 4.185,66 nei confronti del Comune di Villorba per l'IMU relativo agli anni 2010-2014;
- €. 1.182,38 nei confronti di Contarina S.p.a.

per un totale di €. 235.034,06 di passivo.

Dalla Centrale Rischi Banca d'Italia sono emerse le seguenti posizioni già evidenziate (vd. doc.n. 10)

- €. 157.831,00 di cui €. 124.198,00 garantiti, attestati dalla centrale rischi della Banca di Italia.

Da tutto quanto dedotto in premesse, si può agevolmente concludere che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto il patrimonio dello stesso è unicamente costituito dalla somma ricavata dalla vendita dell'immobile a cura della procedura esecutiva.

Nella prospettiva di chiedere ed ottenere al termine della liquidazione del patrimonio l'esdebitazione del debitore, questa difesa ritiene importante sottolineare come il sig. Leto abbia impiegato ogni dovuta diligenza nell'assumere volontariamente tutte le obbligazioni prospettate in atti: lo stesso OCC ha attestato come il sovraindebitamento del debitore e la incapacità di onorare i propri impegni finanziari siano strettamente riconducibili alla perdita del lavoro, e tutto lascia ad intendere che lo stesso li avesse assunti valutando di riuscire a farvi fronte.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutte le somme ricavate dalla vendita dei propri beni immobili, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che dovesse percepire per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di

quanto necessario per il proprio sostentamento. Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante dovrà ovviamente tenere conto dell'avvenuta assegnazione dell'immobile e disporre della relativa liquidità riveniente dall'alienazione. Per la nomina del liquidatore ai fini dell'economicità della procedura e delle esiguità del patrimonio da liquidare si indica la persona della stessa D.ssa Claudia Campion, già OCC assegnato.

Chiede il sig. Leto di poter sottrarre alla liquidazione del patrimonio l'autovettura Hyundai Santafè targata CM178GA immatricolata nell'anno 2004 il cui valore irrisorio rende del tutto insignificante il relativo apporto nella massa dei beni oggetto di liquidazione: per altro verso, però, il mezzo è assolutamente indispensabile al ricorrente per recarsi al lavoro, attualmente unica propria fonte di reddito.

Tanto premesso il ricorrente, *ut supra*, rappresentato e difeso

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale adito,

verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e del proprio nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 14

ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;

- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;

- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012.

Il ricorrente manifesta sin d'ora la propria disponibilità a rendere direttamente al Giudice ogni chiarimento o ulteriore produzione documentale che lo stesso ritenga necessario e/o opportuno.

Si producono:

1. Ricorso per la nomina di Occ 31.05.2017, Avv. Gitini;
2. Relazione ex L. 3/2012 Giorgio Leto 06.04.2017;
3. Decreto nomina Tribunale di Treviso 08.06.2017;
4. Relazione particolareggiata OCC 03.04.2018;
5. Contratto di Lavoro Ditta Danilo Bozzato 13.05.2016;

6. Contratto Lavoro Silvano Ortolan 07.10.2016;
7. Contratto di Lavoro Acqua e Farina S.a.s. 19.01.2018;
8. Contratto mutuo 14.01.2005 Notaio P.Talice;
9. Rogito 14.01.2005 Notaio P.Talice;
10. Centrale Rischi crif
11. Contratto di Locazione Iadanza /Leto Piccinno 21.12.2011;
12. Intimazione di Sfratto 13.01.2014 Avv. Capuano;
13. Precetto Iadanza 15.01.2018 Avv. Capuano;
14. Ricorso e Decreto ingiuntivo n. 2543/10 del 29.09.2010  
Tribunale di Treviso e Precetto 07.10.2010 Cond. "Ai  
Portici";
15. Pignoramento immobiliare Cond. Ai Portici 25.06.2013;
16. Certificato di Stato di famiglia e di residenza;
17. Contratto di locazione ad uso abitativo 05/05/2014 Leto  
/Villanova - Da Re;
18. Elenco spese nucleo familiare;
19. UNICO PF 2013;
20. UNICO PF 2014;
21. UNICO PF 2015;
22. CU 2016 Ditta Danilo Bozzato;
23. CU 2016 ditta Silvano Ortolan;

24. CU 2016 Trattoria all' Oca Bianca;
25. Visura catastale immobile Villorba Via Solferino;
26. Contratto di locazione 01.10.2013 Leto Fuccio
27. Ricorso e Decreto ingiuntivo n. 876/2014 Giudice di Pace di Treviso del 05/05/2014, Cond. Ai Portici;
28. Precetto 26.02.2015 Cond. Ai Portici;
29. Pignoramento presso terzi 19.03.2015 Cond. Ai Portici;
30. Decreto assegnazione somme Tribunale di Treviso 04.05.2015;
31. Atto di risoluzione consensuale contratto di locazione 26.05.2015;
32. Verbale di rilascio 25.07.2017 Aste 33;
33. Storico fascicolo PCT;
34. Atto di Intervento Iadanza 06.02.2018;
35. Avviso di vendita immobile 19.12.2017 Notaio L. Ferretto;
36. Stima Immobile CTU Giorgio Caldato;
37. Saldo lista movimenti 16.02.2017;
38. Carta circolazione autovettura Hyundai Santafè;
39. Estratto di ruolo Equitalia;
40. Certificato penale e carichi pendenti;
41. Verbale di audizione 14.07.2017;

42. Dichiarazione Piccinno;
43. ALL 3 relazione OCC;
44. ALL 7 parte 1 relazione OCC;
45. ALL 7 parte 2 relazione OCC;
46. ALL 7 parte 3 relazione OCC.

Treviso lì, 4 aprile 2018

Con riserva di ulteriormente dedurre, provare e fornire qualunque chiarimento e documentazione che il Giudice dovesse ritenere necessari.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è soggetto a contributo unificato del valore di €. 98,00.

Con ossequio.

Treviso lì 4 aprile 2018

Avv. Chiara Gitini